

VERBALE DI DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE
del 20/03/2017 n. 30

COPIA

Oggetto: *Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Determinazioni.*

L'anno duemiladiciassette (2017), Il giorno 20/3/2017 alle ore 18:30 nella Sala Consiliare "Orazio Barbieri", posta nella sede comunale.

Presiede l'adunanza, convocata con l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Regolamento del Consiglio Comunale il Sig. **Simone Pedullà**

Fatto l'appello nominale risultano

PRESENTI i Sigg.ri:

- Fallani Sandro
- Lanini Daniele
- Porfido Antonella
- Graziani Francesco
- Trevisan Barbara
- Marino Luca
- Pedullà Simone
- Nozzoli Cristina
- Ciabattoni Patrizia
- Calabri Carlo
- Mucè Umberto
- Marchi Alexander
- Pecorini Ilaria
- Fulci Fabiana
- Bencini Valerio
- Tognetti Massimiliano
- Batistini Leonardo
- Franchi Erica
- D'Andrea Laura

ASSENTI i Sigg.ri:

- Babazzi Alessio
- Bambi Giulia
- De Lucia Chiara
- Landi Laura
- Cialdai Fabiani Enrica
- Pacini Andrea

Partecipa il Segretario Generale Dott. **Marco Pandolfini**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori i consiglieri: M. Tognetti, A. Porfido, P. Ciabattoni

Il Presidente mette ora in discussione l'argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati in aula i Consiglieri Cialdai Fabiani, Pacini, Bambi, De Lucia e Babazzi.

Al momento della votazione risulta assente la Consigliera Bambi.

Il Presidente dà la parola al Sindaco Fallani per l'introduzione della delibera. Successivamente prendono la parola i consiglieri: Batistini [Alleanza per Scandicci, NCD, FdI], D'Andrea [PD]

Infine interviene il Sindaco Fallani per le conclusioni.

OMISSIS (gli interventi sono riportati nel verbale integrale della seduta)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella G.U. dell'08.09.2016, n. 210, avente per oggetto "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", in seguito anche "TUSP";

Preso atto che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto legislativo "*Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società*";

Dato atto che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività, indicate dall'art. 4, comma 2, del citato TUSP:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, vi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni

aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.";

Dato atto, inoltre, che il suddetto art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016 consente altre tipologie di partecipazioni societarie, quali quelle finalizzate ad ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili di proprietà pubblica, le società in house che hanno per oggetto sociale esclusivo le attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del sopra citato comma 2, le società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, le società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici;

Rilevato che l'art. 24 del TUSP stabilisce che entro il termine di sei mesi dalla sua entrata in vigore, ovvero entro il 23.03.2017, ciascuna amministrazione pubblica deve effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data dell'entrata in vigore dello stesso TUSP (23.09.2016), individuando quelle che devono essere alienate;

Considerato che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure devono essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016, ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del T.U.S.P., sopra richiamato;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate, previste dall'art. 20, comma 2, ovvero:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 sopra citato;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del TUSP;

Considerato, altresì, che le disposizioni del citato testo unico in materia di partecipazioni devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni stesse, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, oltre che alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dell'ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Richiamate le norme dell'ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplinano le funzioni e i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'art. 13, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'articolo 112, che prevede che gli enti locali, *"nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*;

Richiamate, inoltre, le proprie finalità istituzionali in materia di servizi pubblici locali, indicate negli articoli 49 e seguenti dello statuto comunale;

Dato atto che, in virtù di quanto sopra esposto ed in esecuzione delle disposizioni di legge sopra richiamate, si è provveduto ad effettuare un esame ricognitivo delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 23.09.2016, come risulta dalla relazione tecnica predisposta dal Servizio Società partecipate ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);

Dato atto, pertanto, che alla suddetta data del 23.09.2016 il Comune di Scandicci risulta detenere le seguenti partecipazioni:

a) partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 175/2016)

- Ataf spa

- Casa spa
- Consiag spa
- Consiag Servizi Comuni srl
- Farma.net Scandicci spa
- Fidi Toscana spa
- Linea Comune spa
- Publiacqua spa
- Publiservizi Energia sicura srl
- Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa

b) partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), del D. Lgs. n. 175/2016)

- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa (tramite Farma.net Scandicci spa)

Considerato che con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.05.2016 è stata disposta l’alienazione delle partecipazioni nelle società “Ataf Spa” e “Fidi Toscana Spa”, attualmente in corsa di attuazione, che si intende confermare con il presente atto in quanto non si ravvisano le condizioni per il loro mantenimento, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 175/2016;

Considerato inoltre, a titolo ricognitivo, che alla data del 31.12.2014 sono cessate ad ogni effetto di legge la partecipazioni nelle società “Agenzia Fiorentina per l’Energia srl”, “Firenze Parcheggio spa” e “L’Isola dei Renai spa”, ai sensi dell’art. 1, comma 569, della legge 27.12.2013, n. 147, come modificata dall’art. 2, comma 1, lett. b), del D.L. 06.03.2014, n. 16, convertito nella legge 02.05.2014, n. 68, prendendo atto che, a seguito delle procedure espletate dagli uffici comunali, la società Firenze Parcheggio spa ha provveduto a liquidare la quota azionaria mentre le altre due devono ancora provvedere;

Considerato, infine, che la società Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa è stata oggetto, con atto stipulato in data 24.02.2017, di fusione per incorporazione con le società Publiambiente spa, ASM Prato spa e CIS srl, con la contestuale costituzione della società denominata “Alia Servizi Ambientali spa”;

Dato atto altresì che, dagli esiti della suddetta ricognizione e della conseguente classificazione delle singole partecipazioni sulla base della tipologia dei servizi e delle attività svolte, risulta quanto segue:

A) partecipazioni aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Casa spa (comma 2, lett. d)

- Consiag spa (comma 2, lett. a)
- Farma.net Scandicci spa (comma 2, lett. a)
- Linea Comune spa (comma 2, lett. d)
- Publiacqua spa (comma 2, lett. a)
- Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa (comma 2, lett. a)

B) partecipazioni non aventi i requisiti ex art. 4, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 175/2016

- Consiag Servizi Comuni srl
- Publies Energia Sicura srl
- Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa)

Dato atto, infine, che dalla ricognizione di cui sopra risulta che tutte le partecipazioni di cui sub A) soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 175/2016 e che nessuna di esse ricade in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 20, commi 1 e 2, del medesimo TUSP;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 24 del TUSP, l'alienazione delle partecipazioni di cui sub B) deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e pertanto dall'approvazione del presente provvedimento;

Ritenuto pertanto di dare mandato a:

- Giunta Comunale e dirigenti competenti, relativamente alle società Consiag Servizi Comuni srl e Publies Energia sicura srl (partecipazioni dirette),
- Sindaco e rappresentanti del Comune nella società controllata Farma.net Scandicci spa, relativamente alla società Banco Fiorentino Mugello Impruneta Signa credito cooperativo (partecipazione indiretta),

di adottare gli atti necessari all'alienazione delle quote societarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016;

Visto il comma 5 del citato art. 24 del TUSP, ai sensi del quale in caso di mancata alienazione entro il suddetto termine di un anno dall'approvazione del presente atto, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti delle società e la partecipazione è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437 quater del codice civile;

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione, adottato con deliberazione del CC n. 30 del 18.03.2015 ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014, n. 190, del quale il presente atto costituisce aggiornamento;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra esposti, di approvare la relazione tecnica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e la revisione straordinaria delle partecipazioni del Comune di Scandicci alla data del 23.09.2016, come sopra indicato;

Dato atto che per le partecipazioni detenute da società nei confronti delle quali non sussiste il controllo del Comune di Scandicci, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere b) e g), del D. Lgs. n. 175/2016, le decisioni relative al loro mantenimento o alla loro alienazione, razionalizzazione o altre misure previste dalla legge, devono essere assunte dalle rispettive assemblee dei soci oppure, laddove previsti, per il tramite degli appositi organismi parasociali;

Ritenuto pertanto, in considerazione di quanto sopra, di invitare la Giunta Comunale a promuovere o attivare, in particolare nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società di cui al periodo precedente, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in società di secondo livello, con particolare riguardo agli oggetti sociali e finalità di queste ultime ed al loro andamento economico, evidenziando eventuali situazioni di non conformità al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti eventualmente necessari;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D. Lgs. 19.08.2016, n. 175;

Visto lo statuto comunale;

Visti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18 agosto 2000 ed inseriti nel presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole rilasciato in data 10.03.2017 dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con votazione espressa con voto elettronico e che da il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 23

Astenuti = 1
Votanti = 22
Favorevoli = 22
Contrari = 0

Esito: Approvato

Favorevoli = 22 [Babazzi Alessio - Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattini Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Fulici Fabiana - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Tognetti Massimiliano - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 19.08.2016, n. 175, la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Scandicci alla data del 23.09.2016, di seguito elencate:

- partecipazioni dirette (art. 2, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 175/2016)
 - a) Ataf spa
 - b) Casa spa
 - c) Consiag spa
 - d) Consiag Servizi Comuni srl
 - e) Farma.net Scandicci spa
 - f) Fidi Toscana spa
 - g) Linea Comune spa
 - h) Publiacqua spa
 - i) Publies Energia sicura srl
 - j) Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa

- partecipazioni indirette (art. 2, comma 1, lett. g), D. Lgs. n. 175/2016)
 - a) Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione detenuta tramite la società Farma.net Scandicci Spa, controllata dal Comune di Scandicci ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), dal D. Lgs. n. 175/2016);

2) di autorizzare il mantenimento, per i motivi esposti in narrativa, delle seguenti partecipazioni:

- a) Casa spa

- b) Consiag spa
- c) Farma.net Scandicci spa
- d) Linea Comune spa
- e) Publiacqua spa
- f) Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina spa, ora Alia Servizi Ambientali spa;

3) di alienare, per i motivi esposti in narrativa, le seguenti partecipazioni:

- a) Consiag Servizi Comuni srl
- b) Publies Energia Sicura srl
- c) Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa
(partecipazione indiretta tramite Farma.net Scandicci spa)

4) di confermare l'alienazione, in corso di attuazione, delle società Ataf Spa e Fidi Toscana Spa, già stabilita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30.05.2016;

5) di dare mandato, rispettivamente, alla Giunta Comunale e ai dirigenti competenti, nonché al Sindaco ed ai rappresentanti del Comune nella società controllata Farma.net Scandicci spa, secondo quanto in premessa indicato, ad adottare gli atti necessari all'alienazione delle partecipazioni di cui al precedente punto 3, entro un anno dall'approvazione del presente atto, con le modalità previste dall'art. 10 del D. Lgs. n. 175/2016, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci e tenendo conto del valore della partecipazione sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per il Comune;

6) di stabilire che le previsioni di entrata da alienazione saranno inserite nel bilancio 2017-2019 al momento della indizione delle relative procedure;

7) di invitare la Giunta a promuovere, nell'ambito di patti o organismi parasociali oppure, in mancanza, nell'ambito delle assemblee dei soci, confronti per la definizione di indirizzi alle società per le quali non si determina per il Comune di Scandicci il controllo ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 175/2016, in ordine alla verifica della sussistenza dei requisiti per il mantenimento delle loro partecipazioni;

8) di trasmettere il presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed alla struttura individuata nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 175/2016;

9) di trasmettere il presente atto alle società partecipate del Comune di Scandicci, elencate al precedente punto 2, anche ai fini degli indirizzi di cui al punto 7 che precede ed ai fini dell'alienazione della partecipazione indiretta, per il tramite di Farma.net Scandicci spa, nella società Banco Fiorentino – Mugello Impruneta Signa Credito Cooperativo – Società Cooperativa.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza del presente provvedimento, stante l'imminente scadenza del termine del 23.03.2016, stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 175/2016;

Con votazione espressa con voto elettronico e che dà il seguente risultato:

Presenti in aula	= 23
Non partecipano al voto	= 0
Partecipano al voto	= 23
Astenuti	= 1
Votanti	= 22
Favorevoli	= 22
Contrari	= 0

Esito: Approvato

* * * * *

Favorevoli = 22 [Babazzi Alessio - Batistini Leonardo - Bencini Valerio - Calabri Carlo - Ciabattoni Patrizia - Cialdai Fabiani Enrica - D'andrea Laura - De Lucia Chiara - Fallani Sandro - Fulici Fabiana - Graziani Francesco - Lanini Daniele - Marchi Alexander - Marino Luca - Muce' Umberto - Nozzoli Cristina - Pacini Andrea - Pecorini Ilaria - Pedulla' Simone - Porfido Antonella - Tognetti Massimiliano - Trevisan Barbara]

Astenuti = 1 [Franchi Erica]

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Marco Pandolfini

IL PRESIDENTE
F.to Simone Pedullà

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il _____ a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione All'albo Pretorio senza reclami, ai sensi dell'art. 134, III comma D. Lgs 267/2000

IL SEGRETARIO GENERALE

Scandicci, lì _____